



# CITTA' DI FINALE LIGURE

AREA 1 – Impresa ed economia locale - SUAP

## **REGOLAMENTO DEL MERCATINO PERIODICO TEMATICO**

### **"L'ANTIQUARIATO DENTRO E FUORI LE MURA DI FINALBORGO"**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale con deliberazione n. 99 del  
20/11/2025

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Periodicità della manifestazione

Art. 3 – Tipologia dei beni posti in vendita

Art. 4 - Localizzazione, configurazione ed articolazione

Art. 5 - Attività di vendita

Art. 6 - Orario

Art. 7 - Soggetti ammessi alla partecipazione

Art. 8 – Procedura e criteri di scelta del soggetto proponente

Art. 9 – Obblighi dei partecipanti

Art. 10 – Obblighi del soggetto aggiudicatario della gestione

Art. 11 – Compensi e costi

Art. 12 – Responsabilità

Art. 13 – Attività di vigilanza

Art. 14 – Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive, esclusione

Art. 15 – Disposizioni finali

## Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 32 bis della Legge Regionale n. 1/2007 le forme di concessione e le modalità di svolgimento per l'esercizio dell'attività di commercio e scambio su aree pubbliche in occasione del mercatino tematico denominato "Antiquariato dentro e fuori le mura di Finalborgo", nel prosieguo definito "mercatino".

Il mercatino è una manifestazione turistico-commerciale che si pone come obiettivo quello di promuovere l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle tradizionali logiche distributive commerciali, rivalutando l'importanza della merce usata, del risparmio e del riuso nell'ottica della promozione dell'economia "circolare" con l'obiettivo di ridurre sprechi e rifiuti diminuendo l'impatto sull'ambiente senza rinunciare al benessere delle persone.

## Art. 2 – Periodicità della manifestazione

Il mercatino avrà cadenza mensile e precisamente il primo sabato di ogni mese e successiva domenica. Il calendario potrà subire modifiche od aggiornamenti per motivi di interesse pubblico emersi nel corso dell'anno (lavori pubblici, interventi edilizi, contemporanea presenza di altre manifestazione o su motivata richiesta del proponente).

Il mercatino si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica e nel caso di mancato svolgimento non si potranno recuperare altre date.

## Art. 3 – Tipologia dei beni posti in vendita

La manifestazione ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di prodotti di modernariato, antiquariato, oggetti antichi ed oggetti usati e oggetti di collezionismo.

Per modernariato si intende la raccolta, il collezionismo o il commercio di oggetti e di articoli di arredamento o di design appartenenti al periodo a partire dal secondo dopoguerra sino alla fine degli anni '60.

Per antiquariato si intende la raccolta, la collezione e il commercio di oggetti antichi quali opere d'arte, mobili, manufatti antichi che sono ricercati e raccolti in riferimento al loro valore artistico, culturale, storico e/o collezionistico che risultano essere stati prodotti con tecniche artigianali e materiali di qualità che li rendono unici per rarità, età e caratteristiche estetiche. Per gli effetti del presente Regolamento tra gli oggetti di antiquariato rientrano gli oggetti delle seguenti categorie indicati in modo esemplificativo e non esaustivo quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tappeti, arazzi, statue per giardini, elementi di architettura, etc..

Per collezionismo si intende la raccolta sistematica di oggetti che offrano un particolare interesse per la storia, per la scienza, per l'arte o presentino caratteristiche di originalità e ricercatezza.

Ai fini del presente regolamento per oggetti di collezionismo si intendono: oggetti usati appartenenti alle seguenti categorie indicate in modo esemplificativo e non esaustivo quali: orologi, filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali o altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiali per fotografie, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali, ed altri strumenti di riproduzione sonora, e di comunicazione, pizzi e merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli,

modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militari ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statue e riproduzioni di animali, etc.

Presso il mercatino possono essere presenti anche oggetti vintage.

Per oggetti vintage si intendono quegli articoli che non possono rientrare nè nella categoria degli oggetti di antiquariato, nè in quella di modernariato e che hanno un'età di cinquanta anni o almeno di venticinque e in tal caso si tratta di oggetti "new vintage".

Per cose usate si intendono i beni mobili non più nuovi e già utilizzati per l'uso per il quale sono stati creati purchè conservino ancora un valore economico tale da renderli commerciabili e mantengano caratteristiche tali da ravvisarne l'originaria individualità.

E' consentito, nell'ambito del mercatino, trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti appartenenti al settore non alimentare e rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità creativa:

- collezionismo
- usato
- cose antiche
- modernariato
- oggettistica varia

E' vietata la vendita o l'esposizione di :

- oggetti preziosi nuovi ed usati come definiti dal Decreto Legislativo n. 251/99
- generi alimentari
- animali vivi
- qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del T.U.L.P.S. ed artt. 44 e 45 del relativo Regolamento di esecuzione)
- qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico adulto (materiale o articoli erotici e/o pornografici)
- oggetti, libri, gadget, souvenir, abbigliamento od ogni altro bene che inneggino o richi amino l'ideologia fascista.
- Abbigliamento di nuova fattura

E' in genere fatto divieto ai partecipanti il commercio di articoli nuovi e/o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi.

Ai sensi della L.R. 1/2007 per gli operatori non professionali e' consentita la sola vendita di beni di modico valore, il cui prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non potrà essere superiore a € 200,00 e l'importo complessivo dei beni in vendita non deve essere superiore a € 1.000.

#### Art. 4 – Localizzazione, configurazione ed articolazione

La manifestazione si svolge in Finale Ligure – Rione Borgo nelle sottoelencate vie e Piazze:

- Piazza Garibaldi
- Piazza del Tribunale
- Piazza Aycardi
- Piazza San Caterina
- Piazza Porta Testa

L'area del posteggio massima concedibile si diversificherà in base alle Piazze occupate, ma ad ogni buon conto la superficie massima non dovrà superare i mq. 40,00.

Variazioni alle suddette vie e piazze con eliminazione/aggiunta/estensioni o inclusioni di nuove località potranno essere disposte annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione entro il 31 gennaio di ogni anno. In assenza di provvedimenti si intenderanno confermate le località dell'anno precedente.

L'esatta localizzazione dell'area e degli spazi disponibili da assegnare agli operatori è contenuta nel Piano di Gestione ed Emergenza presentato dal proponente e soggetto a verifica da parte del Comune.

Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensione dei posteggi, nonché la soppressione del mercatino stesso.

#### Art. 5 – Attività di vendita

L'attività di vendita è disciplinata da Decreto Legislativo 114/98, dalla Legge Regionale n. 1/2007 e dalle varie disposizioni che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

#### Art. 6 – Orario

Per lo svolgimento delle varie operazioni dovranno essere osservati i seguenti orari:

Periodo	Orario di arrivo ed allestimento nel posteggio	Orario di esposizione e vendita	Orario di sgombero ed allontanamento del posteggio
Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo	dalle ore 08:00 alle ore 09:00	dalle ore 09:00 alle ore 18:00	dalle ore 18:00 alle ore 19:00
Mesi di Aprile, Maggio e Giugno	dalle ore 07:00 alle ore 08:00	dalle ore 08:00 alle ore 19:00	dalle ore 19:00 alle ore 20:00
Mesi di Luglio ed Agosto	dalle ore 07:00 alle ore 08:00	dalle ore 08:00 alle ore 22:00	dalle ore 22:00 alle ore 23:00
Mesi di Settembre ed Ottobre	dalle ore 07:00 alle ore 08:00	dalle ore 08:00 alle ore 19:00	dalle ore 19:00 alle ore 20:00
Mesi di Novembre e Dicembre	dalle ore 08:00 alle ore 09:00	dalle ore 09:00 alle ore 18:00	dalle ore 18:00 alle ore 19:00

Non è consentita la rimozione dei banchi al di fuori dell'orario consentito.

#### Art. 7 – Soggetti ammessi alla partecipazione del mercatino

Sono ammessi a partecipare al mercatino:

a) gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, imprenditori individuali o società di persone iscritte al registro delle imprese della CCIAA ed in possesso di regolare registro ai sensi dell'art.128 del T.U.L.P.S. per la registrazione delle operazioni giornaliere di vendita di cose antiche o usate;

b) i soggetti di cui all'art.32bis della L.R. n.1/2007, hobbisti, che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività non professionale. Anche la partecipazione di questi soggetti è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dalla Legge per l'esercizio di attività commerciale;

c) artigiani restauratori di oggetti riguardanti la specificità del mercato, in possesso dell'iscrizione all'apposito Albo tenuto presso le C.C.I.A.A.

#### Art. 8 – Procedura e criteri di scelta del soggetto proponente

Il Comune di Finale Ligure predisporrà apposita procedura pubblica allo scopo di affidare la gestione del "mercantino" ad un soggetto terzo. La relativa convenzione avrà validità triennale e stabilirà le condizioni, i termini, le modalità operative e di funzionamento

Il primo affidamento avrà durata per il triennio 2026 – 2028.

Sulla base del presente regolamento, alla scadenza del triennio suindicato, la successiva gestione sarà affidata, sempre con cadenza triennale, mediante nuova procedura

Tale gestione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 1/2007 e disposizioni normative in materia, verrà affidata ad un gestore proponente che dovrà essere regolarmente iscritto in Camera di Commercio per l'attività e gestione dei mercatini.

La proposta progettuale per la gestione può essere presentata da:

- persone giuridiche
- associazioni ed altri organismi di partecipazione.

I soggetti suindicati non devono trovarsi in situazioni che determinino motivo di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023, ss.mm.ii..

La proposta progettuale dovrà contenere:

- a) la quantificazione dei banchi previsti, l'articolazione del mercato ed eventuale settorializzazione;
- b) le forme di pubblicità individuate;
- c) i criteri di scelta dei venditori;
- d) le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori;
- e) le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini;
- f) eventuali eventi collaterali proposti aventi natura non commerciale.

Il Settore Attività Produttive individuerà il progetto, con atto motivato, sulla base della specifica istruttoria, secondo i seguenti criteri preferenziali:

- validità del progetto (compatibilità con l'area destinata e con le merceologie consentite, numero degli operatori, layout del mercato, allestimento, etc.);
- esperienza maturata nell'organizzazione di "mercatini di antiquariato/usato"
- realizzazione di eventi collaterali all'iniziativa aventi natura non commerciale.

Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l'interesse pubblico e di promozione del territorio.

La gestione del mercatino da parte del soggetto aggiudicatario non dovrà comportare oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 9 – Obblighi dei partecipanti

I soggetti ammessi a partecipare al mercatino devono:

- corrispondere al gestore gli importi dovuti per il canone di occupazione del suolo pubblico ai sensi delle tariffe comunali vigenti;
- gli hobbisti che partecipano al mercatino devono essere in possesso del tesserino di cui all'art. 32bis, comma 2, della L.R. n.1/2007 ed esporlo in modo visibile. Il tesserino a norma di legge deve essere vidimato con il timbro del Comune dagli organi preposti al controllo;
- in riferimento ai prodotti posti in vendita, ovunque collocati, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori ed agli organi di vigilanza;
- in riferimento agli oggetti posti in vendita devono procedere alla collocazione su plance, ad eccezione dei beni di dimensioni tali da rendere non sicura tale tipologia di esposizione;
- non occupare il suolo con teli ed esporre la merce a terra.

Agli operatori è richiesto, altresì, di:

- tenere il banco di vendita e le merci entro i limiti del posteggio assegnato;
- occupare il suolo pubblico in riferimento al posteggio assegnato;
- occupare il suolo pubblico senza danneggiare la pavimentazione della via/piazza interessata;
- lasciare, a conclusione del mercatino, l'area libera da ingombri;
- provvedere al termine delle operazioni di vendita, a rimuovere tutti i rifiuti e gli scarti della loro attività;
- non lasciare incustodita l'area assegnata durante lo svolgimento del mercatino;
- rispettare gli orari previsti all'art. 6 del Regolamento;
- non sostare con veicoli nello spazio assegnato per un tempo maggiore alle operazioni di scarico, allestimento e carico;
- non cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

L'esercizio dell'attività di vendita si deve svolgere nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

## Art. 10 – Obblighi del soggetto aggiudicatario della gestione

Il soggetto aggiudicatario della gestione è tenuto ad esercitare le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza ed imparzialità ed a segnalare tempestivamente agli organi di controllo ed al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale recepite dal seguente Regolamento.

Al soggetto aggiudicatario sono dovuti i seguenti adempimenti:

- a) progettazione del mercatino ivi compresa la formulazione, responsabilità ed attuazione del Piano di Emergenza;
- b) stipula di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi dei partecipanti con un massimale non inferiore a € 2.000.000;
- c) individuazione e rapporti con i soggetti partecipanti, in particolare:
  - ricezione delle manifestazioni di interesse da parte dei venditori;
  - comunicazione agli interessati dell'ammissione o dell'esclusione entro due giorni precedenti la manifestazione;
- d) pubblicizzazione della manifestazione con i mezzi ritenuti più idonei che non dovranno contenere:
  - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico a sfondo sessuale;
  - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia;
  - messaggi inneggianti o che si richi amino al fascismo o al nazismo;
- e) gestione del mercatino durante lo svolgimento compresa l'assegnazione del posteggio i venditori, curando che lo stesso abbia un aspetto ordinato e decoroso quanto più omogeneo possibile nell'allestimento dei banchi;
- f) vidimazione dei tesserini il giorno dell'effettuazione dell'iniziativa, entro le ore 10,00 a.m.;
- g) pulizia dell'area al termine dell'edizione.

L'organizzatore redige prima dell'inizio del mercatino apposito registro delle presenze, distinto per operatori commerciali professionisti e hobbisti, ove sono registrati i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti assegnatari del posteggio.

L'organizzatore, almeno sette giorni prima dell'inizio del mercatino è tenuto a compilare e trasmettere in via telematica al Comune, l'elenco dei partecipanti datato e sottoscritto.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione e per recesso unilaterale.

Lo stesso può essere revocato per motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico, di sanità pubblica o calamità naturali.



### Art. 11 – Compensi e costi

Per la realizzazione del mercatino il Comune non dovrà corrispondere alcun compenso all'aggiudicatario, mentre - sulla base dell'elenco dei partecipanti depositato - l'aggiudicatario dovrà corrispondere il pagamento del suolo pubblico entro tre giorni dallo svolgimento di ogni edizione e far pervenire ricevuta all'Ufficio competente, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per il Canone Unico Patrimoniale.

Tutti i costi relativi allo svolgimento del mercatino sono a carico dell'organizzatore, compresa la pulizia finale.

### Art. 12 – Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non risponderà dei furti, dei danni ai materiali ed alle merci esposte ovvero degli incidenti che potrebbero eventualmente verificarsi nel corso dello svolgimento del mercatino.

Gli operatori assumono, nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti esposti e/o venduti.

### Art. 13 – Attività di vigilanza

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.

Sono competenti, altresì, gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e/o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.

Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10 del Regolamento.

La violazione accertata degli obblighi di cui all'art. 9 e dell'art. 10, del suddetto Regolamento, potrà comportare la decadenza dal diritto di realizzare il mercatino, in relazione alla gravità o reiterazione delle violazioni stesse.

#### Art. 14 – Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive, esclusione

Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, alla legge 24.11.1981, n. 689, alla Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007 n. 1 e del Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 e relativo Regolamento di Esecuzione R.D. N. 635/40.

Qualora gli illeciti previsti dal precedente comma costituiscano anche violazione a norme di legge, le sanzioni previste dal presente regolamento sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di quelle previste dalla legge.

L'operatore viene escluso dal mercatino nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

L'operatore è, altresì, escluso definitivamente dal partecipare al mercatino qualora, nel caso di commissione di due violazioni di cui agli obblighi del presente regolamento con conseguente applicazione delle sanzioni previste, a seguito della formale diffida del Comune affinché tali episodi non si verifichino, ne commetta ulteriore violazione accertata degli obblighi dopo tale comunicazione.

#### Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente contenuto nel suddetto Regolamento, si rimanda alle disposizioni generali contenute nei regolamenti comunali in quanto applicabili, nonché della vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio.

Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento saranno dissaplicate ed automaticamente adeguate in presenza di sopravvenute norme sovraordinate con esse non compatibili.

Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensione dei posteggi, nonché la soppressione del mercatino stesso.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per n. 15 giorni.